

REGOLAMENTO PER LA TENUTA E L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI PER IL CITTADINO

1. Presso il Consiglio dell'Ordine (in seguito *CdO*) è istituito l'elenco degli Avvocati per il Cittadino (in seguito *elenco*), dal quale l'ufficio competente¹ estrae, con le modalità indicate nel presente Regolamento, i nominativi da comunicare agli utenti che ne fanno richiesta.
2. L'elenco è formato dagli avvocati che hanno ottenuto l'iscrizione e si compone di sotto-elenchi per materia, all'interno dei quali sono raggruppati - in ordine alfabetico - i nominativi degli avvocati in base alla materia indicata nella domanda d'iscrizione.
3. Possono essere inseriti nell'elenco gli avvocati iscritti all'Ordine di Milano in possesso, al momento della domanda d'iscrizione, dei seguenti requisiti:
 - anzianità d'iscrizione all'Albo di almeno 5 (cinque) anni;
 - assenza di procedimenti disciplinari in corso;
 - assenza di sanzioni disciplinari divenute esecutive;
 - regolarità annuale con gli obblighi formativi previsti dalla legge professionale forense;
 - regolarità con l'invio del pagamento del contributo annuale d'iscrizione all'albo e con l'invio del Mod. 5 e dei contributi alla Cassa di Previdenza Forense.
4. Non possono essere iscritti all'elenco i componenti del CdO, del Comitato pari opportunità e delle Commissioni dell'Ordine, del Consiglio Nazionale Forense, della Cassa Forense e dell'Organismo Congressuale Forense, mediatori e gestori OCC.
5. La domanda d'iscrizione all'elenco, predisposta utilizzando il modulo allegato al presente Regolamento (*Allegato 1*), è presentata a mani all'ufficio competente.
6. Nella domanda d'iscrizione l'avvocato indica n. 1 (una) materia a scelta tra quelle indicate nella lista allegata (*Allegato 2*).
7. L'aggiornamento dell'elenco e l'inserimento nei sotto-elenchi degli avvocati per i quali il CdO ha accolto la richiesta verranno effettuati nel mese di gennaio di ogni anno. L'ammissione e il diniego all'inserimento nell'elenco sono sottoposti al CdO e gli esiti verranno comunicati agli interessati.
8. Gli iscritti all'elenco devono conseguire almeno 10 crediti formativi all'anno nella materia per la quale hanno richiesto l'iscrizione e da loro indicata come specifica competenza.
9. I requisiti di cui ai punti 3 e 8 devono ricorrere congiuntamente e devono sussistere per tutto il periodo di permanenza nell'elenco. A tale fine, il CdO effettua controlli periodici e provvede alla cancellazione degli avvocati per i quali è verificata la mancanza anche di uno solo dei richiamati requisiti. In ogni caso, il controllo dei requisiti è effettuato all'atto dell'estrazione dall'elenco di un nominativo da comunicare dell'utente.

1. L'ufficio competente è lo Sportello per il Cittadino - Palazzo di Giustizia 1° piano, atrio d'ingresso Largo Biagi - Sportello 2

10. La cancellazione dall'elenco è disposta anche:
 - a) nel caso di violazione del presente Regolamento
 - b) in seguito alla cancellazione dall'Albo, anche per trasferimento ad altro Ordine
 - c) in caso di sospensione anche temporanea dell'esercizio della professione.
11. Il servizio rivolto ai cittadini è gratuito e vi può fare accesso chiunque.
12. Le richieste di nominativi di avvocati dell'elenco sono presentate presso l'ufficio competente, negli orari di apertura dello stesso (lunedì – venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00). Le richieste possono essere raccolte anche dagli Sportelli di orientamento legale attivi nei nove Municipi della città di Milano (*Avvocati in Municipio*) e nei Comuni limitrofi, i quali provvedono immediatamente a darne comunicazione all'ufficio competente che verifica la sussistenza dei requisiti richiesti.
13. Nella richiesta sono indicati le generalità e i recapiti (telefonico e mail) dell'utente, la materia per la quale necessita l'assistenza di un avvocato e una sintetica descrizione della questione.
14. L'estrazione dei nominativi dai sotto-elenchi per materia avviene a cura dell'ufficio competente – nel rispetto del principio di trasparenza – secondo un criterio di rotazione alfabetica in base alla materia. A tal fine, al termine di ogni anno, è estratta una lettera da cui partirà la rotazione nell'anno successivo per ciascuno dei sotto-elenchi. La lettera estratta non è inserita nell'estrazione dei successivi 4 (quattro anni).
15. Il nominativo estratto è comunicato, unitamente ai riferimenti dello Studio, al richiedente o allo Sportello di orientamento legale qualora la richiesta sia stata inoltrata tramite quest'ultimo. Contestualmente, l'ufficio competente comunica i riferimenti del richiedente all'avvocato estratto.
16. È onere dell'utente contattare l'avvocato per fissare un colloquio preliminare finalizzato a valutare la questione posta e la praticabilità dell'attività professionale conseguente.
17. L'avvocato, una volta contattato, è tenuto a ricevere l'utente entro 3 (tre) giorni, salvo che la questione posta non sia più urgente.
18. Il colloquio preliminare è gratuito se non seguito dal conferimento dell'incarico. Diversamente, qualora l'incarico venga conferito, all'avvocato è dovuto il compenso anche per tale attività.
19. In conformità all'articolo 13 della legge 247/2012:
 - a) il compenso spettante all'avvocato deve essere pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale
 - b) l'avvocato è tenuto:
 - a rendere noto il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico

- a comunicare in forma scritta la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.

20. Entro 20 giorni dalla ricezione del nominativo dell'utente, l'avvocato è tenuto a informare l'ufficio competente in merito all'avvenuto o mancato contatto con l'utente e sull'eventuale fissazione del colloquio preliminare.

21. L'avvocato è tenuto altresì a comunicare tempestivamente all'ufficio competente il conferimento e l'eventuale mancata accettazione, rinuncia o revoca dell'incarico. La mancata accettazione e/o la rinuncia dell'incarico devono essere motivate. In tale caso l'avvocato è tenuto nuovamente in conto dall'ufficio competente per la successiva richiesta.

22. Nel caso in cui l'incarico venga conferito, l'avvocato è tenuto a informare il cliente sull'attività prestata, attraverso un dettagliato rendiconto scritto.

23. Il personale dell'ufficio competente non è autorizzato a trattenere alcuna documentazione dell'utente riguardante la questione per la quale è richiesto il nominativo di un avvocato.

24. Il presente regolamento entra in vigore l'8 giugno 2017 e la prima verifica per la permanenza nell'elenco sarà a gennaio 2018.